



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

(emanato con d.r. n. 295 del 8 maggio 2013, modificato con d.r. n. 303 del 30 luglio 2015 e con d.r. n. 99 del 26 febbraio 2025)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a soggetti esterni all’Università, ai sensi della normativa nazionale vigente¹ e del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università².
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi attraverso i quali l’Università, in relazione a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con la propria attività istituzionale, necessita di una prestazione professionale altamente qualificata da affidare a terzi.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per:
 - a) i contratti per attività di insegnamento³;
 - b) le collaborazioni a tempo parziale degli studenti⁴;
 - c) i contratti di ricerca⁵;
 - d) gli assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato⁶;
 - e) gli incarichi professionali disciplinati dalla normativa nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture⁷;
 - f) i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture⁸;
 - g) gli incarichi ai componenti esterni degli organi e degli organismi dell’Università⁹;
 - h) le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di relatore a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni.

¹ articolo 7 commi 5-*bis*, 6, 6-*bis* e 6-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

² articolo 65 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

³ articolo 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.

⁴ articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e successive modificazioni e integrazioni.

⁵ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.

⁶ articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003 n. 170.

⁷ decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.

⁸ decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.

⁹ articolo 7 comma 6-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni e integrazioni; articolo 2 comma 1 lettere *i*, *p*) e *q*) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni; articolo 1 della legge 19 ottobre 1999 n. 370.



Art. 2

Tipologia degli incarichi e divieti

1. Gli incarichi oggetto del presente regolamento sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:
 - a) contratto di lavoro autonomo di natura professionale¹⁰, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, resa avvalendosi di mezzi propri, da soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali, ovvero che svolgano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che siano titolari di partita IVA;
 - b) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale¹¹, avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione episodica, che il collaboratore o la collaboratrice pone in essere in maniera saltuaria e autonoma e che si esaurisce in una sola azione o prestazione, volta al raggiungimento dell'obiettivo stabilito dall'Università committente;
 - c) contratto di lavoro autonomo di natura non occasionale¹², avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera in cui il collaboratore o la collaboratrice, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo con l'Università committente, organizza autonomamente la propria attività lavorativa in vista del perseguimento degli obiettivi condivisi.
2. È fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Università committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro¹³.
3. È inoltre vietato il ricorso agli incarichi oggetto del presente regolamento per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati¹⁴.

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti istruttori e di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Università e fare riferimento a obiettivi e progetti specifici e determinati, risultando coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione¹⁵;

¹⁰ articolo 2229 e seguenti c.c.

¹¹ articolo 2222 e seguenti c.c.

¹² articolo 2222 e seguenti c.c.

¹³ articolo 7 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

¹⁴ articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

¹⁵ articolo 7 comma 6 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.



- b) l'Università deve avere accertato preliminarmente che la professionalità richiesta per lo svolgimento della prestazione non è oggettivamente rinvenibile nell'ambito delle risorse umane disponibili nel proprio organico¹⁶;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata¹⁷; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a prestazioni intellettuali per le quali è richiesta una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
 - d) oggetto, durata, e compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati¹⁸.
2. Il responsabile o la responsabile dell'area interessata al conferimento dell'incarico verifica, previo confronto con il competente ufficio del personale, la possibilità di assegnare l'attività, oggetto dell'incarico, a personale tecnico-amministrativo in servizio, precisando le caratteristiche professionali e curriculari necessarie, nonché la durata dello svolgimento dello stesso. Al fine di agevolare le procedure di verifica l'amministrazione può organizzare una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti e dalle proprie dipendenti.
3. Il personale tecnico-amministrativo eventualmente individuato per lo svolgimento dell'attività non può ricevere alcun compenso, fatta eccezione per la remunerazione per il lavoro straordinario, nel caso di effettuazione della prestazione al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Art. 4

Procedura per il conferimento degli incarichi

1. La richiesta per il conferimento dell'incarico deve essere presentata al responsabile o alla responsabile dell'area interessata a cura del responsabile o della responsabile del progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessaria l'attività del collaboratore o della collaboratrice.
2. Il richiedente o la richiedente dovrà indicare:
 - a) i contenuti della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
 - b) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione richiesta;
 - c) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
 - d) la durata dell'incarico e le modalità di esecuzione della prestazione;
 - e) la proposta del compenso complessivo, proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da svolgere; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi

¹⁶ articolo 7 comma 6 lettera *b*) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

¹⁷ articolo 7 comma 6 lettera *c*) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

¹⁸ articolo 7 comma 6 lettera *d*) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.



normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, nonché dell'effettiva utilità derivante all'Università dalla prestazione stessa.

3. L'autorizzazione all'avvio del procedimento di conferimento dell'incarico è di competenza:
 - a) del dirigente o della dirigente, ovvero, nel caso di aree non ricomprese in una divisione dirigenziale, del Direttore generale o della Direttrice generale, qualora il compenso previsto non sia superiore a euro 10.000,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
 - b) del Consiglio di amministrazione qualora il compenso previsto sia superiore a euro 10.000,00.

Art. 5

Valutazione comparativa

1. In seguito all'autorizzazione all'avvio del procedimento di conferimento dell'incarico a norma dell'articolo 4 comma 3, il dirigente o la dirigente, ovvero, nel caso di aree non ricomprese in una divisione dirigenziale, il Direttore generale o la Direttrice generale, procede a emanare e pubblicare apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità indicate nei commi successivi.
2. L'avviso di selezione viene reso pubblico mediante inserimento nel sito web istituzionale dell'Università per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.
3. L'avviso deve contenere:
 - a) la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) i titoli e i requisiti richiesti;
 - d) le modalità selettive previste (titoli o titoli e colloquio);
 - e) l'indicazione delle materie o del contenuto dell'eventuale colloquio;
 - f) la data dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione;
 - g) la durata dell'incarico;
 - h) il compenso complessivo spettante;
 - i) l'indicazione del responsabile del procedimento.

Art. 6

Commissione di valutazione

1. La selezione è affidata a una commissione di valutazione formata da tre componenti, scelti tra il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università, di qualificazione ed esperienza appropriate alle materie attinenti alla professionalità richiesta.



2. La commissione è nominata con provvedimento del dirigente o della dirigente, ovvero, nel caso di aree non ricomprese in una divisione dirigenziale, del Direttore generale o della Direttrice generale.
3. Nel caso di incarichi di collaborazione conferiti nell'ambito di progetti di ricerca, della commissione dovrà fare necessariamente parte il responsabile scientifico o la responsabile scientifica del progetto.
4. L'attività prestata dalla commissione di valutazione è a titolo gratuito.

Art. 7

Modalità e criteri di selezione

1. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio, secondo quanto previsto nel relativo avviso.
2. Nel caso di selezione per titoli l'incarico viene conferito a seguito di esame comparativo degli stessi, secondo criteri predeterminati dalla commissione miranti ad accertare la coerenza dei titoli presentati con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio un punteggio massimo di 30 punti.
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
 - a) titoli culturali e professionali;
 - b) esperienza professionale maturata in relazione all'attività da espletare per lo specifico obiettivo o progetto, svolta presso soggetti pubblici o privati.
5. Il provvedimento di approvazione degli atti e di individuazione dell'incarico è di competenza del dirigente o della dirigente, ovvero, nel caso di aree non ricomprese in una divisione dirigenziale, del Direttore generale o della Direttrice generale.
6. L'esito della procedura comparativa è reso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 2.

Art. 8

Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico viene conferito al personale esterno mediante la stipulazione di un contratto, sottoscritto dal dirigente o dalla dirigente, ovvero, nel caso di aree non ricomprese in una divisione dirigenziale, dal Direttore generale o dalla Direttrice generale, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) oggetto della prestazione e sua correlazione ad obiettivi e progetti determinati;
 - b) durata dell'incarico;
 - c) modalità specifiche di espletamento e di verifica delle prestazioni richieste;



- d) compenso, comprensivo di tutte le spese che il collaboratore o la collaboratrice sostiene per l'espletamento dell'incarico, ad esclusione delle spese di trasporto, di vitto e alloggio, sostenute per spostamenti sul territorio che si rendono necessari; tali spese sono rimborsabili solo se preventivamente inserite nel contratto;
 - e) determinazione di penali per la ritardata esecuzione della prestazione e condizioni di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
3. Nel contratto sono, inoltre, inserite specifiche clausole inerenti:
- a) l'esclusione della possibilità di convertire la collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato¹⁹;
 - b) l'esclusione del rinnovo del rapporto²⁰, dovendo un nuovo incarico fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione;
 - c) l'esclusione della proroga del rapporto, se non per il tempo strettamente necessario al completamento dell'attività oggetto dell'incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore o alla collaboratrice, fermo restando il compenso pattuito²¹ e salvo che il termine finale dedotto in contratto non rappresenti un termine essenziale per l'Università ai sensi dell'articolo 1457 c.c.
4. Il responsabile o la responsabile dell'area, prima di corrispondere il compenso, verifica il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dal collaboratore e dei risultati conseguiti dallo stesso.

Art. 9

Prevenzione e sicurezza

1. In conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro²², il responsabile o la responsabile dell'area in cui opera il titolare o la titolare di un incarico di cui al presente regolamento è tenuto a fornire la formazione e la necessaria informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 10

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

I titolari e le titolari di incarichi di collaborazione esterna sono inseriti tra i beneficiari dell'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi, stipulata dall'Università, per danni involontariamente cagionati in conseguenza dell'attività svolta.

¹⁹ articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

²⁰ articolo 7 comma 6 lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

²¹ articolo 7 comma 6 lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

²² decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 11

Pubblicità e comunicazione degli incarichi

1. Quale condizione di efficacia degli stessi, i contratti di collaborazione di cui al presente regolamento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Università²³, completi delle seguenti informazioni:
 - a) nome, cognome e curriculum professionale del collaboratore o della collaboratrice;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) tipologia della collaborazione (contratto di lavoro autonomo di natura professionale, occasionale o non occasionale);
 - d) area che conferisce l'incarico;
 - e) data di inizio e di fine dell'attività;
 - f) ammontare del compenso.
2. La liquidazione del compenso in assenza della pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto che ha conferito l'incarico²⁴.
3. Gli incarichi di collaborazione con compenso superiore a euro 5.000,00 sono trasmessi alla competente Sezione regionale della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
4. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) sono comunicati al competente Centro per l'impiego entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di instaurazione del rapporto.
5. Gli elenchi dei collaboratori e dei consulenti dell'Università sono trasmessi, ogni sei mesi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, completi della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi percepiti²⁵.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, ove compatibili, ed a quanto stabilito nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale di adozione dello stesso.

²³ articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.

²⁴ articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.

²⁵ articolo 53 comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.